



LEGGE 10 marzo 1953, n. 8

Adesione alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime della guerra.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Valendo Ci delle facoltà concesse dal Consiglio G. e G. che, nella tornata del 10 marzo 1953, ha deliberato di aderire alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime della guerra;

Abbiamo decretato, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Articolo unico.

Piena adesione ed esecuzione è data alle seguenti Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949:

- a) Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;
- b) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna;
- c) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare;
- d) Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 16 aprile 1953 (1652 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Vincenzo Pedini - Alberto Reffi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

